

Elezioni Amministrative 2019

Oggetto: Interpretazione art.17 lett. a) Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi. Autorizzazione all'uso del contrassegno.

L'art. 2 del DPR n. 132/1993 impone, solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, la presentazione di una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero dai rappresentanti all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Con tale dichiarazione, che rappresenta documento indispensabile da depositare al momento della presentazione della lista, il partito o gruppo politico è autorizzato a presentare la lista in nome e per conto del partito autorizzando altresì l'uso del contrassegno.

Tale disposizione vale non solo per le liste da presentare al Comune ma anche per quelle da presentare ai Municipi.

Al di fuori di questa fattispecie, tassativamente disciplinata dalla legge, nessuna ulteriore autorizzazione all'uso del contrassegno ha imposto il Regolamento sul Decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi per la presentazione delle liste ai Municipi, in particolare per quelle liste che non si trovino nelle condizioni citate nella disposizione di legge (art. 2 del DPR n. 132/1993).

Qualora però queste ultime dovessero recare contrassegni che riproducono simboli, denominazioni o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, la C.E.C. disporrebbe la riconsiderazione della lista in quanto presentata da persone non autorizzate.

Si rinvia per questo aspetto alla lettura del paragrafo 1.8 del manuale del Ministero dell'Interno con le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature relative alle Elezioni amministrative n. 1/2019.

Il Segretario generale

f.to Avv. D. Susca